

Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione
«Auxilium»

Regolamento del Personale

Roma 2019

PREMESSA

Il presente **Regolamento** intende disciplinare i rapporti interni tra la **Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium»**, con sede in Roma, via Cremolino 141, e i Docenti Stabili (Ordinari e Straordinari), Docenti Aggiunti, Invitati ed Emeriti, gli Officiali (Segretaria, Direttrice della Biblioteca ed Economa) e il personale dipendente.

L'Istituzione universitaria,

1) opera nel rispetto:

- della normativa vigente nazionale e sovranazionale
- degli *Statuti* e dei *Regolamenti* della Facoltà e dei propri regolamenti settoriali
- del Magistero della Chiesa e in particolare del Romano Pontefice
- delle finalità che la Facoltà si prescrive (cf *Statuti* art. 1, § 2 e art. 2; *Regolamenti* art. 2)
- del proprio *Codice etico* (CE);

2) fa propri i principi contenuti nei documenti del Magistero della Chiesa, in materia di educazione e istruzione;

3) applica al rapporto di lavoro subordinato la legislazione giuridica vigente e il *c.c.n.l. AGIDAE Università Pontificie*.

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali

(Cf Costituzione art. 2; CE art. 2)

I Docenti, il personale dipendente e il personale religioso sono tenuti al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo come regolati nella legislazione nazionale, sovranazionale e nel *Codice etico*; in particolare:

- a. nessuno può essere discriminato per ragioni di credo religioso e/o politico, di nazionalità, di razza, di lingua, di sesso, di condizioni economiche, sociali e di salute, di handicap, di età o per orientamento sessuale o convinzioni personali, a tal fine la Facoltà previene e punisce comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere mediante abuso della propria posizione o, comunque, non rispettosi della dignità e libertà altrui;
- b. nessun componente della Facoltà può utilizzare, direttamente o indirettamente, la propria posizione accademica o quella derivante dall'ufficio che svolge al fine di imporre prestazioni o servizi a proprio personale favore e interesse; di conseguenza ciascuno deve comportarsi con dignità, in modo da esprimere decoro personale e rispetto per l'istituzione accademica;
- c. in ossequio al principio di uguaglianza, ciascun operatore, nel proprio ambito, deve:
 - rispettare e garantire il principio di imparzialità
 - riconoscere le capacità, le competenze, il merito e la qualità delle prestazioni professionali di ciascuno

- promuovere pari opportunità tra uomo e donna superando qualsiasi forma di svantaggio nello studio, nel lavoro, nella ricerca e nello svolgimento delle prestazioni accademiche
 - rimuovere ogni forma di favoritismo, di nepotismo o di abuso di potere;
- d. sono vietati e devono essere segnalati tutti quegli atti e/o fatti che mirino ad emarginare una persona attraverso vessazioni, irrisione o dileggio che siano riconducibili alla fattispecie del c.d. “bullismo”.

Art. 2

Rispetto della libertà religiosa

Tutti sono tenuti al rispetto della libertà religiosa e di espressione di ciascuno, alla luce dei valori cristiani e dei diritti fondamentali dell’uomo.

La Pontificia Facoltà «Auxilium», quale ente ecclesiastico aderisce al Magistero della Chiesa cattolica e, in particolare, del Romano Pontefice evitando ogni espressione che potrebbe costituire e/o essere interpretata quale offesa a tali Istituzioni.

Art. 3

Rispetto del diritto alla riservatezza e del diritto all’immagine della Facoltà

(cf CE artt. 6, 8, 11, 12)

I Docenti, il personale dipendente e il personale religioso sono tenuti a rispettare il decoro, l’onore, la riservatezza e la reputazione della Facoltà, in ossequio dei principi contenuti nell’art. 2 comma 2 e nell’art. 13 comma 1 della *Costituzione* della Repubblica italiana, nonché dei principi sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della *Convenzione europea dei diritti dell’uomo*; a questo scopo devono essere evitati i seguenti comportamenti:

- compiere atti e/o fatti volti a screditare l'immagine della Facoltà;
- diffondere informazioni e/o notizie riservate e/o non veritiere o, addirittura, diffamatorie che possano compromettere la *privacy*, la reputazione, la dignità morale, professionale e religiosa dell'Istituzione;
- evitare situazioni di conflitto di interessi personali con la Facoltà;
- partecipare ad organizzazioni di tendenza che si ispirino a principi in contrasto con quelli dell'Istituzione accademica;
- utilizzare, se non per motivi istituzionali e/o di rappresentanza, il nome, il marchio o il logo della Facoltà;
- accettare dagli Studenti o da terzi in qualche modo collegati a questi regali o utilità, salvo quelli di modico valore che siano effettuati occasionalmente o in ragione di un particolare evento;
- millantare o ostentare, nei rapporti con i pubblici ufficiali, la posizione che si occupa nell'ambito della Facoltà al fine di ottenere utilità.

È, infine, fatto obbligo ai Docenti, al personale dipendente e al personale religioso, nei rapporti interpersonali, di rispettare la dignità delle Autorità della Facoltà, dei Colleghi e degli Studenti.

Art. 4

Rispetto della *privacy*

Tutti sono obbligati al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali e all'osservanza del modello organizzativo adottato dalla Facoltà, in ossequio al Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679.

II DOCENTI

Art. 5 Diritti e doveri dei Docenti

Tutti i Docenti hanno diritto di svolgere attività di ricerca e di didattica con libertà di scelta di metodo e di temi, nel rispetto dei principi fondamentali del presente *Regolamento* (cf artt. 1 e 2) e della programmazione accademica.

I Docenti legati alla Facoltà da un rapporto di prestazione professionale, hanno diritto di ricevere un compenso adeguato alle prestazioni poste in essere; le attività didattiche comprendono:

- lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme, ivi compresi gli esami di profitto e la partecipazione alle commissioni degli esami di grado;
- l'orientamento degli Studenti e il tutoraggio.

I Docenti, così come previsto negli *Statuti* (cf art. 22), nei *Regolamenti* (cf art. 28) e nel *Codice etico*, sono tenuti a:

- distinguersi per prudenza, integrità di vita e dedizione al lavoro;
- impostare il proprio insegnamento secondo il metodo specifico ad ogni disciplina e in ottemperanza al Magistero della Chiesa e del Romano Pontefice;
- partecipare alla vita, alle comuni attività e ai processi di valutazione di qualità della Facoltà;
- adempiere agli incarichi accademici, gestionali, di consulenza o altri compiti cui siano chiamati;

- dedicarsi alla ricerca scientifica e all’insegnamento e, pertanto, non svolgere attività incompatibili con la piena osservanza dei doveri accademici;
- rispettare tutte le deliberazioni della Facoltà;
- rispettare l’orario accademico e non mutarlo se non previo accordo con la segreteria della Facoltà; in caso di malattia o altro legittimo impedimento, informare tempestivamente la segreteria affinché gli Studenti ne ricevano immediata comunicazione.

Art. 6 **Rapporti con gli Studenti**

I Docenti sono tenuti a:

- rispettare la libertà di pensiero degli Studenti relativamente agli ideali politici, etici e sociali in conformità ai diritti fondamentali e ai valori ispiratori della Facoltà;
- utilizzare nell’insegnamento un linguaggio corretto e concettualmente chiaro applicando nell’attività didattica metodologie adeguate alle discipline insegnate e all’apprendimento efficace degli Studenti;
- favorire il percorso di crescita integrale degli Studenti, sia attraverso l’attività didattica sia nella loro fondamentale funzione di formatori;
- usare il criterio di merito nella valutazione degli Studenti, sia in sede di esami di profitto che in quella di grado;
- non adottare nelle valutazioni di merito comportamenti parziali e non obiettivi dettati da relazione parentale o amicale, forme di simpatia o antipatia personale e di ostilità e prescindendo dalle loro effettive qualità e competenze;
- non abusare della posizione sovraordinata e, pur nel rispetto della diversa natura delle due posizioni, agire su un piano di parità democratica con lo studente.

Art. 7

Tutela della ricerca

I Docenti hanno il diritto – dovere di promuovere, attraverso il libero confronto delle idee, un contesto scientifico e culturale diretto ad incentivare lo studio e l'aggiornamento continuo (cf Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, Proemio 1-6); a tal fine i Docenti:

- hanno diritto che sia loro riconosciuta una giusta libertà per promuovere e coltivare la ricerca scientifica (cf *Veritatis gaudium* art. 38, § 1; *Statuti* art. 22, § 4. n. 1);
- hanno il dovere di condurre l'attività di ricerca conformandosi alle premesse di cui al presente *Regolamento*, convogliando metodi, procedure e risultati unicamente al fine di contribuire allo sviluppo e al benessere della persona e della società;
- hanno il compito di mantenere uno stretto legame tra ricerca e didattica, in un rapporto di reciprocità dove una è presupposto dell'altra;
- hanno il diritto ad utilizzare le risorse finanziarie e logistiche rese disponibili dalla Facoltà, la cui cura e buona gestione costituisce un loro specifico compito e dovere.

Art. 8

Difesa della proprietà intellettuale

(cf CE art. 7)

Ogni membro della comunità accademica rispetta le norme in materia di proprietà intellettuale e promuove comportamenti leali atti a disincentivare ogni forma di plagio o di appropriazione indebita del lavoro altrui.

La tutela della proprietà intellettuale comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le opere letterarie, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale, nonché le opere fotografiche e le banche dati.

È diritto esclusivo dell'autore dell'opera pubblicarla e utilizzarla economicamente, in ogni forma e modo; è suo diritto morale, inoltre, rivendicarne la paternità.

Art. 9 **Violazioni**

Ogni violazione delle precedenti norme da parte dei Docenti costituisce “*grave inadempimento*” al contratto di prestazione professionale stipulato con la Pontificia Facoltà «Auxilium» e, pertanto, dà diritto alla risoluzione *ipso iure* del contratto stesso, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno provocato all'Istituzione dall'illecito comportamento.

Le procedure per la sospensione e l'allontanamento dall'ufficio dei Docenti sono indicate nei *Regolamenti* della Facoltà all'art. 33.

III PERSONALE DIPENDENTE

Art. 10 Diritti e doveri del personale dipendente

Il personale dipendente, accettando l'incarico, entra a far parte dell'istituzione e collabora alla sua specifica *mission*, obbligandosi ad osservare condotte coerenti con il suo perseguimento e si impegna a promuovere un'immagine positiva della Facoltà presso l'utenza e il territorio.

Il suo comportamento deve essere improntato alla coerenza con i valori cristiani e alla scrupolosa osservanza del presente *Regolamento* e del *Codice etico*, nonché della disciplina legislativa e contrattuale vigente.

Il personale dipendente assolve alle proprie mansioni nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti e dal contratto c.c.n.l. *AGIDAE Università Pontificie*, applicato al rapporto *de quo*, in collaborazione con la Legale Rappresentante, con la Preside, con le altre figure preposte e con il personale docente.

Il personale dipendente ha diritto a percepire la retribuzione contrattuale in ragione dell'inquadramento ricevuto e delle mansioni svolte e ad usufruire, secondo quanto previsto dalla contrattazione applicata, di ferie e di permessi, di riposo settimanale e di congedi nonché a ricevere la maggiorazione retributiva in caso di svolgimento di lavoro straordinario e/o festivo e a svolgere la propria attività lavorativa in un ambiente che sia conforme alle regole di sicurezza, salute ed igiene.

Tutto il personale, oltre ad attenersi a quanto prescritto dal codice civile in materia di rapporto di lavoro subordinato (artt. 2094

– 2113 c.c.), dal c.c.n.l. *AGIDAE* citato, dal *Codice etico*, dai *Regolamenti* e dagli *Statuti* interni dell'Istituzione, è tenuto a rispettare precise norme di comportamento, in particolare:

- utilizzare modi, linguaggio, abbigliamento adeguati al contesto educativo della Facoltà; vanno evitati abbigliamento eccentrico e irrispettoso, eccessiva familiarità, linguaggio, comportamenti e atteggiamenti non rispettosi della persona e dell'ambiente, che siano contrari sia alla legge che al *Codice etico*;
- esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti inerenti al proprio profilo professionale, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative con un comportamento tale da rendere possibile al datore di lavoro l'uso effettivo e proficuo del lavoro;
- aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti a lui affidati;
- assicurare la massima collaborazione con tutte le componenti della comunità accademica;
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro nonché le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- conoscere, rispettare e far rispettare il piano di emergenza, eseguendo correttamente tutte le mansioni previste;
- avere cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti nella Facoltà;
- rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del datore di lavoro;
- attenersi, in caso di assenza, alle norme previste dal Contratto Nazionale di Lavoro;
- non attendere ad occupazioni estranee al servizio;

- astenersi, in tutto il plesso immobiliare ove ha sede la Facoltà, dall'utilizzo per uso personale di qualunque strumento di registrazione e/o di ripresa visiva;
- astenersi dal fumare in tutti gli ambienti interni ed esterni dell'Istituzione accademica;
- astenersi dall'uso del cellulare durante le ore di servizio;
- non introdurre negli ambienti universitari estranei non autorizzati.

Art. 11 **Provvedimenti disciplinari**

Le infrazioni a tutte le norme sopra citate, che regolano il rapporto di lavoro, possono essere punite secondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 3 ore di paga base;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26).

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale.

La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione.

Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.

Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte, tranne che non venga comminato il licenziamento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.

Non si terrà conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle Leggi n. 604/66 e n. 300/70.

a. Richiamo scritto, multa e sospensione

Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che, in via esemplificativa e non esaustiva:

- non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
- senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- esegua negligenemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'Istituzione;

L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

b. Licenziamento per mancanze

1. Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lettera b.2.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nelle infrazioni:

- comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell'art. 17 del c.c.n.l. *AGIDAE* applicato all'interno della Facoltà;
- assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi;
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate *sub a*, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione.

2. Licenziamento senza preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Istituzione grave nocimento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- grave insubordinazione ai superiori;
- furto nell'Istituzione;
- danneggiamento doloso al materiale dell'Istituzione;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implicino gli stessi pregiudizi;
- rissa all'interno dell'Istituzione;
- diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell'Istituzione e della morale cattolica;
- diffamazione pubblica nei riguardi dell'Istituzione;
- sentenza di condanna penale passata in giudicato.

Il *Regolamento del Personale* – dopo una serie di revisioni e integrazioni rese necessarie dalla nuova normativa per la *privacy* – è stato approvato in data **4 luglio 2019** ed entra in vigore a partire dalla consegna al personale.